

ALLEGATO "A"

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
DEL COMUNE DI
CONTROGUERRA**

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

*Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale N 27 del 5.8.2011*

IL SINDACO

Dott Mauro Giovanni Scarpantonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Luca Di Eugenio

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- 2 – Regolamenti tributari specifici
- 3 – Limiti dei regolamenti

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle entrate

- Art. 4 – Forma di gestione delle entrate
- Art. 5 – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 6 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 7 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
- Art. 8 – Agevolazioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)

Capo II Denunce e controlli

- Art. 9 – Dichiarazioni e denunce
- Art. 10 – Attività di controllo
- Art. 11 – Interrelazioni tra l'ufficio tributi e gli uffici comunali
- Art. 12 – Conoscenza degli atti
- Art. 13 – Accessi, ispezioni e verifiche
- Art. 14 – Avviso di accertamento
- Art. 15 – Notificazione degli atti

Capo III Riscossione e rimborsi

- Art. 16 – Riscossione ordinaria
- Art. 17 – Riscossione coattiva
- Art. 18 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 19 – Rimessione in termini
- Art. 20 – Dilazione di pagamento dei crediti arretrati
- Art. 21 – Rimborsi
- Art. 22 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

Capo IV Compensazione tra crediti e debiti

- Art. 23 – Compensazione

Capo V Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 24 – Ravvedimento

TITOLO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 25 – Contenzioso

Capo I Interpello

Art. 26 – Diritto di interpello

Art. 27 – Presentazione dell'istanza di interpello

Art. 28 – Contenuto dell'istanza di interpello

Art. 29 – Risposta dell'ufficio tributi all'istanza di interpello

Art. 30 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Capo II L'autotutela

Art. 31 – Istituto dell'autotutela. Presupposti

Art. 32 – Funzionario responsabile del procedimento di riesame

Art. 33 – Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 34 – Ipotesi di Annullamento di atto amministrativo

Art. 35 – Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 36 – Ipotesi di revoca di atto amministrativo

Art. 37 – Conclusione del procedimento di riesame

Art. 38 – Adempimenti dell'ufficio

Capo III Accertamento con adesione

Art. 39 – Istituto dell'accertamento con adesione

Art. 40 – Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

Art. 41 – Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

Art. 42 – Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

Art. 43 – Adempimenti successive e perfezionamento della definizione

Art. 44 – Procura

Art. 45 – Rateizzazioni

Art. 46 – Riduzioni delle sanzioni

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 – Norme transitorie

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- ✓ dagli articoli 117² e 119³ della Costituzione;
- ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267⁴;
- ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁵;
- ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449⁶.

2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune di Controguerra, quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Articolo 2 - Regolamenti tributari specifici

² L'articolo 117, comma 2, della Costituzione è il seguente:

1. Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

³ L'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione è il seguente:

*1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio*

⁴ L'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è il seguente:

"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

⁵ L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) è il seguente: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

⁶ L'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.
1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenute in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Articolo 3 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione Italiana e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. I regolamenti, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra i regolamenti specifici, qualora il regolamento specifico non preveda nulla nella apposita disciplina.

In caso di contrasto tra il presente regolamento ed il regolamento specifico, prevale il regolamento specifico del singolo tributo.

In caso di contrasto per evitare confusione in materia tributaria ed agevolare il contribuente, entro 6 mesi il Consiglio Comunale deve armonizzare entrambi i regolamenti.

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 4 - Forma di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale di Controguerra determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446⁷, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
2. La forma di gestione esterna è il processo attraverso il quale le attività sono affidate ad aziende specializzate, con risparmi di costi e migliori risultati in termini di efficienza.
3. La scelta della forma di gestione deve conseguire da una valutazione espressa e basata su apposita documentata relazione, contenente:
 - a) una valutazione circa la convenienza economica della forma di gestione prescelta, effettuata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali e l'andamento del mercato relativo alla tipologia di servizio considerato;
 - b) un dettagliato piano economico, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;
 - c) l'indicazione di opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.

L'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*), è il seguente:

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
 - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
 - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

- È necessaria una valutazione espressa qualora si intenda:
- a) passare da una gestione diretta ad una gestione esterna così come definita dal comma 2 delle entrate, o viceversa;
 - b) confermare la modalità di gestione esterna in occasione dell'affidamento del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica;
 - c) gestire le entrate tramite convenzione, associazione, società *in-house*, ecc.
- Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma 3, lettera c), l'affidamento a terzi della gestione dell'entrate tributarie deve essere aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riguardo per:
- a) la qualità del servizio svolto;
 - b) gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
5. In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 5 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel dirigente/responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale⁸. Con la medesima delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza (*ovvero: in accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.*)
3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d) dispone i rimborsi;

⁸ Questa scelta si adatta ad enti di medie piccole dimensioni. In ogni caso spetta all'ente adottare la soluzione che meglio si adatta alla propria struttura organica, rispettando, ove possibile, le indicazioni ministeriali fornite in materia.

- a) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- b) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 34;
- c) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al capo 3° del titolo III;
- d) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- e) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio, cui appartiene l'ufficio tributario.

Articolo 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto sono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione⁹.

⁹ L'articolo 54 del d.Lgs. n. 446/1997 (Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici) dispone che: "Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione". Si veda anche l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". Infine l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Articolo 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune di Controguerra sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il Comune di Controguerra provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.
4. L'Ufficio Tributi mette a disposizione, in tempo utile, i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
5. Il Comune di Controguerra collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

Articolo 8 - Agevolazioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)¹⁰

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sono esentate dal pagamento di tutte le entrate tributarie comunali e da tutti gli adempimenti connessi
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che l'ONLUS risulti, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, iscritta nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d.Lgs. n. 460/1997.
La cancellazione dal predetto elenco ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

¹⁰ Articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale): "I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti."

II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 - Dichiarazioni e denunce

Le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di moduli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi Comunale di Controguerra e devono contenere:

- l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale;
- gli esposti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
- ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
- la firma per sottoscrizione.

La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.

L'Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce erroneamente pervenute.

Non sono considerate valide le dichiarazioni o denunce, tempestivamente inviate al Comune incompetente, a condizione che le dichiarazioni o le denunce siano trasmesse al Comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero dell'iscrizione a ruolo dei tributi.

Articolo 10 - Attività di controllo

Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.

L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.

All'inizio dell'anno la Giunta Comunale, con l'ausilio e/o su proposta del funzionario responsabile dei singoli tributi, definisce il programma selettivo delle attività di controllo da effettuare durante l'anno, tenuto conto di:

- indicatori di elusione/evasione disponibili;
- scadenze di legge;
- capacità operativa dell'Ufficio Tributi;
- progetti già avviati;
- disponibilità di banche dati e/o collegamenti con sistemi informativi.

Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili, per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi

informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

4. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune di Controguerra e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata (sino al 5%)

Articolo 11 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

1. Fino all'attivazione del sistema informativo territoriale finalizzato alla creazione dell'anagrafe immobiliare per la gestione integrata del territorio e dei tributi, gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:

- a) potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
- b) agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.

2. E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.

3. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione.

Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Articolo 12 - Conoscenza degli atti¹¹

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, l'Ufficio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

A tal fine, l'Ufficio Tributi del Comune di Controguerra provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale comunicato in sede di avvio

¹¹ Si veda l'articolo 6, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del Comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità idonee a garantire, che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

L'Ufficio Tributi del Comune di Controguerra informa il contribuente di ogni fatto e circostanza a sua conoscenza, dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

È altresì compito dell'Ufficio Tributi chiedere l'integrazione o la correzione di atti o circostanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti, per i quali non è possibile effettuare il ravvedimento per decorrenza dei termini.

L'Ufficio Tributi non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa¹².

4. Salvo casi di necessità e urgenza, l'Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà seguita anche in presenza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto.

Articolo 13 - Accessi, ispezioni, verifiche¹³

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi del Comune di Controguerra può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.

2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006¹⁴, dotato di apposito cartellino

¹² L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) è il seguente:

Art. 18 - Autocertificazione

1. (omissis).

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

¹³ Si veda l'articolo 12, legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.

Nei casi, in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo è effettuato previa comunicazione scritta, da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.

Nella comunicazione, ai sensi del comma 2, ovvero, prima di iniziare la verifica, il contribuente è informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base, nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.

Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

Articolo 14 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39¹⁵ e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549¹⁶. Ciò integra e

¹⁵ L'articolo 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) è il seguente:

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

¹⁶ L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

costituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 15 - Notificazione degli atti

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale mediante invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notifica può essere fatta mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte del messo notificatore.

CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 16 - Riscossione ordinaria¹⁷

1. Il Comune di Controguerra, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

Qualora nulla sia disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso, in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune di Controguerra si attiva, affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile

L'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

36. Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali.

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.

Articolo 17 - Riscossione coattiva¹⁸

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
- ✓ mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602¹⁹, in quanto compatibili, se affidata, nel rispetto della normativa vigente, agli agenti della riscossione.
 - ✓ in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639²⁰.
2. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto. Allo stesso funzionario competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione.

Articolo 18 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento²¹

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

¹⁸ Articolo 36, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

¹⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

²⁰ Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 reca "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato". In particolare l'articolo 2 dispone che "Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione." Il potere del Pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è stato soppresso dall'art. 229, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 il quale, inoltre, ha disposto che gli atti sono esecutivi di diritto.

²¹ Si veda l'articolo 9, comma 2, legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

La sospensione o la dilazione dei termini di versamento è disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Articolo 19 - Rimessione in termini²²

1. La Giunta Comunale, con motivata delibera, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Articolo 20 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

1. Le modalità di dilazione di pagamento delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

Qualora nulla sia disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

Articolo 21 - Rimborsi

1) Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, se il diritto al rimborso non risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione oppure non consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. 504/92 (rimborso ad istanza), il contribuente può richiedere al Comune in favore del quale ha eseguito il versamento, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione per le posizioni che risultano pendenti al 31.12.2006 e successive. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

2) Nel caso di diritto al rimborso derivante da procedimento contenzioso divenuto definitivo, indipendentemente dal termine prescrizionale ai fini della presentazione dell'istanza di rimborso di cui al comma precedente, valgono, ai fini della determinazione delle annualità per le quali si ha diritto al rimborso medesimo, gli stessi termini decadenziali previsti per l'attività di liquidazione/accertamento dell'Ente di cui all'art. 11 del D. Lgs. 504/92 e valevoli alla data di definitività della sentenza.

²² Si veda l'articolo 9, comma 1, legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*).

4) E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto passivo del tributo. Ove il contribuente ed il Comune soggetto attivo del tributo siano consenzienti, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al Comune stesso.

4) Per i rimborsi d'ufficio, cioè risultanti dovuti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione oppure conseguenti alla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. 504/92 valgono i medesimi termini decadenziali previsti per l'attività di liquidazione ed accertamento dell'Ente di cui all'art. 11 del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche.

5) Gli interessi sulle somme da rimborsare, calcolati nella misura stabilita dalla legge, decorrono dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente nei casi di cui al comma 1 del presente articolo; decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente oppure consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, del citato decreto legislativo 504/92;

6) Non si procede a rimborso o all'accertamento dell'imposta qualora l'importo relativo non risulti superiore a € 10,00 complessivi.

Articolo 22 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133²³, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296²⁴, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso legale più 3 punti percentuale²⁵.

²³ L'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) è il seguente:

13. Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi.

1. La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

2. (omissis)

3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.

4. (omissis)

²⁴ L'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) è il seguente:

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Il comma 171 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 prevede che le disposizioni di cui ai commi 161-170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007.

²⁵ A decorrere dal 1° gennaio 2011 la misura legale degli interessi di cui all'articolo 1284 del codice civile è pari al 1,5% annuo (DM 7 dicembre 2010). Pertanto il tasso di interesse stabilito dal presente articolo, su base annua, deve essere contenuto entro tre punti percentuali di differenza, sia in aumento che in diminuzione.

CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI²⁶

Articolo 23 - Compensazione

E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali a far tempo dal 1° gennaio 2007 e secondo le modalità indicate nei commi che seguono.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) generalità e codice fiscale del contribuente;
- 2) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- 3) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
- 4) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

L'articolo 8 della legge n. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente" recepisce in ambito tributario i generali canoni del codice civile sulla estinzione dell'obbligazione per compensazione (art. 1241 c.c.). Tuttavia questo istituto è direttamente applicabile solo nei casi espressamente previsti da specifiche leggi d'imposta, e ciò in virtù della specialità della normativa tributaria rispetto alle comuni disposizioni civilistiche (art. 1246, c. 5, c.c.) oltre che dall'espresso rinvio effettuato dal comma 8 del medesimo articolo 2 della legge n. 212/2000 dell'applicazione della compensazione a decreti attuativi che non sono ancora stati emanati. Allo stato attuale, dunque, ogni ente può decidere se, come, ed entro quali limiti applicare la compensazione ai tributi comunali, prevedendola all'interno del regolamento generale delle entrate (cfr, in tale senso, Corte di Cassazione, sentenze n. 14579 del 20 novembre 2001 e n. 14588 del 20 novembre 2001). Qui di seguito si propone una disciplina dell'istituto della compensazione che, come già detto, ciascun ente potrà liberamente adattare alla propria realtà ed alle proprie esigenze o capacità operative.

CAPO V - SANZIONI

Articolo 24 - Ravvedimento

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 5, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472²⁷ e ad integrazione di quanto ivi previsto, la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza²⁸:

2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del versamento, nella quale devono essere indicati:

- a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
- b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
- c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
- d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

²⁷ L'articolo 13, comma 5, del d.Lgs. n. 472/1997, è il seguente: "Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione."

²⁸ Indicare eventuali ulteriori ipotesi di riduzione delle sanzioni da determinare in relazione all'esigenza di inviate i contribuenti alla regolarizzazione di determinate posizioni prima dell'inizio di specifiche attività di controllo (per esempio sui fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità).

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 25- Contenzioso

1. Spetta alla Giunta Comunale deliberare la costituzione in giudizio dando incarico al Responsabile dell' Ufficio Tributi di predisporre le memorie difensive e quant'altro necessari; di compiere anche gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune di Controguerra, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. 546/92. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relazione a fine mese alla Giunta Comunale, motivando analiticamente sulla sua opportunità per il Comune di Controguerra, in fatto e in diritto.
2. La Giunta Comunale può decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile o da suo delegato.
5. E' comunque compito del Funzionario Responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. La Giunta comunale valuta l'affidamento della difesa in giudizio ad un professionista esterno.

CAPO I - INTERPELLO

Articolo 26 - Presentazione dell'istanza di interpello

- 1) In applicazione di quanto disposto dall'art. 11 della Legge 27.07.2000, n. 212, ciascun contribuente può inoltrare al Comune di Controguerra in qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria adottati dal Comune medesimo.
- 2) Tale istanza deve riguardare gli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al caso concreto prospettato.

L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio, o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

Possono presentare istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini Professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui al successivo articolo 29.

L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative.

Il contribuente dovrà presentare istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui al successivo articolo 29;

L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento;

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione

ARTICOLO 27 Requisiti dell'istanza di interpello

L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale);

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;

c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;

d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.

L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 11, comma 2, secondo periodo, della Legge 212/2000.

2) In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito. Comunque l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

ARTICOLO 28 Adempimenti del Comune

- 1) La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo; qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiedere la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
- 2) La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante entro 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 29, comma 3.
- 3) Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza l'ufficio può chiedere, una sola volta, al contribuente l'integrazione dei documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2 stabilito per la risposta.
- 4) Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopraindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

ARTICOLO 29 Efficacia della risposta fornita dal Comune

- 1) La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.
Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.
- 2) Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purchè recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art.28, comma 2, del presente regolamento non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 29, comma 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento eventualmente prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. Nel caso in cui manchi una soluzione prospettata dall'istante ed il Comune risponda all'interpello oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 29, l'ente deve recuperare l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione delle sanzioni.

In caso di atto impositivo emesso dall'Ente successivamente alla data della comunicazione della risposta ed in difformità della soluzione prospettata essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto di interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta o nella soluzione prospettata (ultrattività della risposta in caso di modifiche legislative).

CAPO II - L'AUTOTUTELA

Articolo 30- Poteri di esercizio dell'autotutela

Nell'esercizio del potere di autotutela il Comune di Controguerra può procedere in via autonoma o su istanza di parte all'auto annullamento in qualsiasi fase del procedimento impositore e anche in caso di non impugnabilità dell'atto ritenuto illegittimo o alla rinuncia all'imposizione. Il provvedimento di autoannullamento deve essere motivato e comunicato al contribuente e, ove si sia istaurata la fase contenziosa, alla competente Commissione Tributaria. Il procedimento di autotutela avviato su iniziativa del contribuente che si conclude con provvedimenti di non annullamento deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento.

ARTICOLO 31- Funzionario responsabile del procedimento di riesame

La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita al Funzionario Responsabile dell'ufficio tributi.

ARTICOLO 32- Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1 Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune, che ha emesso l'atto, di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2 Le richieste, di cui al comma precedente, non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio tributi comunale di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

ARTICOLO 33- Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

L'atto amministrativo può essere annullato quando il funzionario responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- * un errore di persona
- * un evidente errore logico o di calcolo
- * un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa
- * una doppia imposizione

la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di
ecadenza;
la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi,
precedentemente negati;
l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario
responsabile del tributo

ARTICOLO 34 Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Il Comune di Controguerra può rinunciare all'imposizione in caso di
autoaccertamento, qualora, durante l'attività di accertamento sia riscontrata la
sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 37 del presente
regolamento.

ARTICOLO 35 Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

Oltre ai casi previsti nell'art. 35, il responsabile del servizio può revocare, in
pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento, quando emerga l'inutilità di coltivare
la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei
seguenti elementi:

- a) probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari
vicende fiscali conclusesi negativamente;
- b) Valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza;

ARTICOLO 36 Conclusione del procedimento di riesame

Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con
l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un
apposito provvedimento, quando è iniziata una procedura amministrativa di
accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

In ogni caso i provvedimenti di cui al comma 1 devono essere adeguatamente
motivati.

ARTICOLO 37 Adempimenti dell'ufficio

1 Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o
revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al
quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

2 Conseguentemente l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso
disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a
partire da tale data o, se già notificati, qualora alla medesima data non sia ancora
decorso il termine per l'impugnazione.

3 L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con
riferimento anche ai periodi pregressi di imposta, relativamente ai quali sia ancora
possibile procedere all'accertamento.

4 E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente
regolamento.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE²⁹

Articolo 44 - Istituto dell'accertamento con adesione

ARTICOLO 38 Accertamento con adesione

Il Comune di Controguerra, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di oneri e adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

L'accertamento del tributo può essere definito con adesione del contribuente secondo le disposizioni degli art. 41 e seguenti.

ARTICOLO 39 Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

(art.5 D.Lgs. 218/97)

Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi e i periodi di imposta suscettibili di accertamento nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

ARTICOLO 40 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

(art.6 D.Lgs. 218/97)

Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma della legge può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art.41, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

Il termine per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di 90 gg dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

Entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento o in rettifica

²⁹Vedi pratica 05.98046 "Accertamento con adesione".

di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

ARTICOLO 41 Atto di accertamento con adesione-Riduzione delle sanzioni (artt.5 e 7, D.Lgs. 218/97 ss.mm.ii)

1 L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2 Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché, la liquidazione della maggiore imposta, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3 Se l'accertamento è definito a norma dell'art.40 o dell'art.41, comma 1 le sanzioni applicabili sono pari ad un terzo delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 41 comma 2 le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.

ARTICOLO 42 Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione (art.8 e 9, D.Lgs. 218/97)

1 Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 gg dalla redazione dell'atto di cui all'art.41

2 Entro 10 gg dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in un'unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

3 La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le rate dell'eventuale dilazione.

4 In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art.41

In tal caso il comune emette avviso di accertamento per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 43- Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fase del procedimento da un proprio procuratore speciale.

2. Il procuratore speciale, di cui al comma 1, deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione.

Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato

medesimo.

3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche³⁰.

Articolo 44- Versamenti -

1. Può essere previsto il pagamento anche tramite sistema bancario o direttamente presso gli uffici comunali utilizzando il servizio POS (istituito c/o l'ufficio tributi del comune) se contribuente è in possesso di carta pagobancomat o carta di credito convenzionate.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la proprietà o il presupposto impositivo

Tuttavia non saranno sanzionati, purchè la somma rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso:

- I versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro (anche quando la dichiarazione presentata non sia congiunta);
- I versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del defunto, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

3. La norma del comma 3, primo punto, si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 289/2002 e art. 1 comma 168 delle legge 296/2006 sono stabiliti in euro 10,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi

ARTICOLO 45 Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Al contribuente possono essere concesse, a specifica domanda e solo per l'imposta dovuta da attività di accertamento e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: ventiquattro mesi per importi pari o inferiori a cinquantamilaeuro, trentasei mesi per importi superiori a cinquantamilaeuro;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata o in mancanza di apposita previsione il tasso di interessi legali;
- Polizza fidejussoria o fideiussione bancaria qualora l'importo per cui si richiede la rateizzazione eccede euro 4.000,00 (quattromila);

³⁰ Si recepisce il contenuto dell'articolo 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), con l'avvertenza che nel regolamento comunale possono essere previste anche diverse modalità per il conferimento della procura.

È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi nella misura stabilita.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risultasse superiore diecimila euro, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Nel caso di esistenze di morosità a precedenti rateizzazioni o dilazioni il contribuente può chiedere una nuova rateizzazione solo nel caso in cui provveda a estinguere tutte le morosità in essere e rilasci idonea polizza fidejussoria o cauzione bancaria a prescindere dal limite minimo.

Nel caso di precedenti rateizzazioni il contribuente può chiedere una nuova rateizzazione, rinegoziando quella precedente e rilasciando la garanzia prevista nel comma 1).

Articolo 46- Riduzioni delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo, che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47 - Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati espressamente il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con delibera di C.C n.13 del 30.3.1999,esecutiva ai sensi di legge Ed il Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con delibera di C.C n.15 del 30.3.1999,esecutiva ai sensi di legge ed ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 48- Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- ✓ la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- ✓ il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- ✓ il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- ✓ i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ✓ ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento,che deve avvenire in Consiglio Comunale ai sensi dell'art 3 del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 49 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.